

STATUTO

**ATLANTIDE STUDI E SERVIZI
AMBIENTALI E TURISTICI,
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE PER AZIONI IN
SIGLA ATLANTIDE SOC.
COOP. SOCIALE P.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERVIA RA VIA LEVICO 4/A

Numero REA: RA - 122888

Codice fiscale: 01134730397

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" dell'atto rep. N. 14356/10995

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa per azioni denominata "Atlantide Studi e Servizi Ambientali e Turistici società cooperativa sociale per azioni", in sigla "Atlantide Soc. Coop. Sociale p. a."

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Cervia

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

ART. 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991 e successive modificazioni. Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è, quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

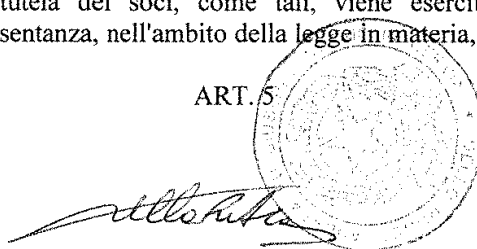
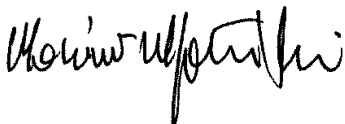
I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito della legge in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 5



La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni di lavoro di terzi non soci.

Con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, la Cooperativa ha per oggetto, in generale, la progettazione e l'erogazione di servizi nei settori dell'ambiente, dell'educazione, della cultura e del turismo agendo nell'intera filiera, dalla progettazione alla gestione delle varie attività con particolare attenzione ai minori e alle persone in stato di disagio.

Più in particolare, la Cooperativa ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- realizzazione e gestione di laboratori didattici per le scuole;
- corsi e tutoraggio per scuole e per circoli didattici;
- progettazione, realizzazione e gestione di centri di educazione ambientale, di musei, di centri visita e centri informazione, con l'obiettivo di diffondere la cultura in genere, con particolare riferimento all'ambiente ed alla sua tutela;
- progettazione e realizzazione di Corsi di Formazione rivolti, in particolare, a scuole, enti pubblici, operatori sociali, insegnanti e minori.
- progetti di valorizzazione turistica ed ambientale; progetti speciali d'area, progetti e servizi di marketing territoriale, finalizzati anche alla realizzazione di programmi e servizi rivolti a situazioni di disagio sociale e minorile;
- tutoraggio per nuove imprese, attraverso la diffusione della cultura cooperativa con particolare attenzione alle problematiche comunicative e assistenziali nell'ambito culturale e sociale
- progettazione e gestione di campagne di comunicazione, quali, a titolo di esempio, raccolta differenziata dei rifiuti, risorse rinnovabili, Agenda 21 locale, sviluppo sostenibile, trasporti pubblici e sicurezza stradale, con l'obiettivo di diffondere principi educativi e di conoscenza delle problematiche ambientali e culturali
- certificazioni ambientali anche rivolte a strutture socio sanitarie ed educative
- organizzazione di eventi quali fiere, workshop, seminari, convegni, mostre, concorsi principalmente realizzati al fine di diffondere la cultura ambientale ed educativa
- redazione editoriale di libri, poster, gadget, cd multimediali, ecc., principalmente rivolti ai target giovanili
- prestazione di servizi di Guide ambientali e turistiche anche attraverso l'organizzazione di percorsi specifici rivolti a portatori di Handicap fisici
- gestione di punti vendita di gadget ed editoria anche attraverso la realizzazione di aree dedicati all'utenza minorile
- gestione strutture turistiche quali alberghi, case vacanze, ostelli, agriturismi, rifugi, ristoranti, bar, punti ristoro, strutture balneari, ecc. anche attraverso la realizzazione di appositi spazi rivolti a minori e a persone in situazioni di handicap personale o sociale al fine di aumentarne le opportunità di acculturazione e socializzazione
- realizzazione e gestione di reti di franchising legate ai servizi dell'azienda anche riferite alle attività rivolte alla comunicazione sociale e minorile

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;
- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;

- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo-gruppo sia come semplice

aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C.;

b. concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

ART. 6

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono, con la propria adesione alla Cooperativa, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, compresi i rapporti di collaborazione a progetto, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono altresì essere ammessi come soci cooperatori coloro che abbiano instaurato uno dei suddetti rapporti con società costituite dalla cooperativa per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque collegate o controllate dalla medesima.

I rapporti di lavoro instaurabili fra la Cooperativa ed i soci cooperatori saranno indicati e disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 03.04.2001 n. 142 e successive modificazioni.

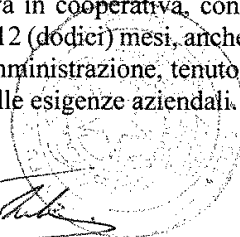
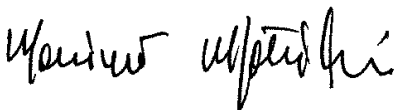
Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa,

nonché gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

In ogni caso, gli aspiranti soci devono aver prestato precedentemente alla presentazione della domanda di ammissione la propria attività lavorativa in cooperativa, con rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi, anche non consecutivi, salva diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della particolare professionalità o specializzazione del lavoratore e delle esigenze aziendali.



Possono, infine, essere soci cooperatori, ai sensi dell'art. 11 L. n. 381/91, le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che esercitino, in proprio o avendovi interessenza diretta, imprese in concorrenza con quella esercitata dalla Cooperativa.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
- b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;
- c. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d. il numero di azioni che intende sottoscrivere, in misura non inferiore quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci e comunque non inferiore a 6 (sei) né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 54 e 55.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo sociale competente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano state sottoscritte le azioni e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6.

ART. 8

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. a versare l'importo delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27
- b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del

bilancio su proposta degli amministratori;

- c. a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

ART. 9

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

ART.10

SOCI SPECIALI

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità, attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quanto previsto per i soci cooperatori ordinari.

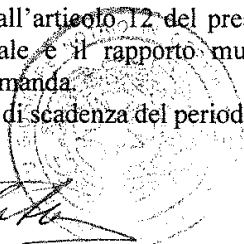
Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dal successivo art. 30, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione del rimborso nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione



od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla deliberazione di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la deliberazione di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13 del presente statuto.

ART. 11

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 12

Il socio cooperatore può recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata, con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 54 e 55.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, ovvero alla scadenza del termine di preavviso, se posteriore.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
- d) che fruiscono delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo;
- e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;
- f) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che non abbiano prestato tale attività a favore della cooperativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi.
- h) che nell'esecuzione dell'attività lavorativa violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;
- i) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto

tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

- j) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- k) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;
- l) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9;
- m) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- n) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;
- o) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati non colposi contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di 50 euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 54 e 55 del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

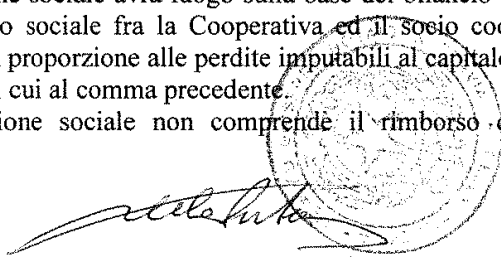
ART. 15

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 31.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo

Manlio Alfieri



eventualmente versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.

ART. 16

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 17

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettanti entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

ART. 18

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l'ammontare della partecipazione sociale che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 2 (due) azioni ordinarie, del valore nominale di 50,00 (cinquanta/00) euro ciascuna, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa e dell'attività sociale cui intendono partecipare.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con i criteri ed i requisiti di ammissione dei soci cooperatori nonché con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori, oltre che compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come eventualmente previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno tre mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI E SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO

CAPO I

SOCI SOVVENTORI

ART. 19

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi

per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente

statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo sono rimborsabili alle condizioni previste dall'articolo 2535, secondo comma, CC.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

CAPO II AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 20

Qualora la Cooperativa adotti, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 L. n. 59/92, con la stessa deliberazione, essa potrà emettere azioni di partecipazione cooperativa secondo le modalità e le condizioni previste dalle leggi vigenti, comunque per un ammontare non superiore al valore contabile del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Tali azioni dovranno essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, nei modi e nei termini fissati dall'Assemblea predetta. I sottoscrittori di tali azioni saranno ammessi come soci della Cooperativa.

Gli azionisti di partecipazione cooperativa sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27 all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

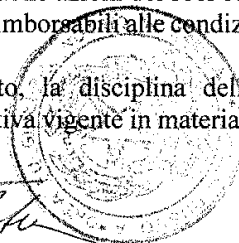
In caso di recesso, essi avranno diritto al rimborso delle loro azioni, da liquidarsi, per quanto compatibile, nei modi e nei termini previsti per la liquidazione delle azioni dei soci cooperatori.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo sono rimborsabili alle condizioni previste dall'articolo 2535, secondo comma, CC.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito

Manlio U. Fattori

[Firma illeggibile]



regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, che dovrà determinare altresì l'eventuale durata minima del rapporto sociale, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

CAPO III

ALTRI SOCI FINANZIATORI

ART. 21

Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 C.C., i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti Capi I e II.

ART. 22

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 C.C. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 C.C., autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi; gli eventuali diritti amministrativi attribuiti ai sottoscrittori delle azioni.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 23

Le azioni dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di 2,5 punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La predetta remunerazione delle azioni deve essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 C.C.

La deliberazione di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori, diversi dai soci cooperatori, l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra patrimonio netto e capitale conferito dai soci finanziatori medesimi.

La deliberazione di emissione delle azioni potrà stabilire il diritto di recesso dei soci finanziatori, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C. C., qualora sia decorso un periodo minimo di durata del loro rapporto sociale, comunque non inferiore a tre anni.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire ai sensi degli artt. 2437 - bis e seguenti, C.C.

ART. 24

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C. C., in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

CAPO IV

STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

ART. 25

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, C.C. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE – AZIONI

ART. 26

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a).1. da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta/00), sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;
 - a).2. dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 L. n. 59/92;
 - a).3. dalle azioni di partecipazione cooperativa;
 - a).4. dalle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Capo III del Titolo IV;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- d) dall'eventuale riserva divisibile;
- e) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo azioni;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci cooperatori né fra quelli volontari.

La riserva divisibile di cui alla lettera d) può essere distribuita esclusivamente tra i sottoscrittori, diversi dai soci cooperatori, delle azioni di cui al CAPO III del TITOLO IV.

ART. 27

Le azioni dei soci cooperatori e dei soci volontari sono nominative.

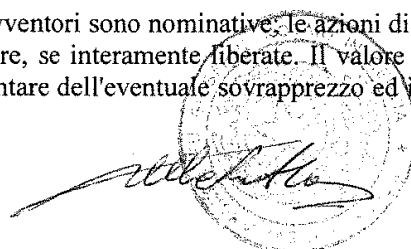
Le azioni devono essere sottoscritte dai soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della deliberazione di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, comunque entro il termine di 36 (trentasei) mesi dalla data della sottoscrizione.

Le azioni sottoscritte dai soci volontari dovranno essere versate immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.

Nessun socio cooperatore o volontario può avere tante azioni il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative; le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere anche al portatore, se interamente liberate. Il valore nominale, le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione

Mani nelle mani



degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea ordinaria al momento della loro emissione. I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al Capo III del Titolo IV, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna; i versamenti sulle azioni sottoscritte, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati, per almeno il venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci nel seguente ordine: azioni sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari; azioni sottoscritte dai soci sovventori; azioni sottoscritte dai soci finanziatori di cui al Capo III del Titolo IV; azioni di partecipazione cooperativa.

Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, I, C.C.

ART. 28

Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori o volontari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, la cessione non può essere parziale.

Il socio cooperatore o volontario che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore o volontario l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 29

Le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità delle azioni di sovvenzione, al momento della loro emissione. Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Capo III del titolo IV, sono liberamente trasferibili a terzi o ad altri soci, ad eccezione dei soci cooperatori. L'Assemblea straordinaria di emissione di tali azioni potrà sottoporre il loro trasferimento a particolari condizioni ai sensi dell'art. 2355 – bis, C.C.. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

TITOLO VII GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

ART. 30

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C. C..

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella relazione di cui all'art. 2428 C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla

fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C. C.

ART. 31

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristoro, ai sensi dell'art. 2545 – sexies C.C. e del successivo art. 32. In tal caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristoro operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un dividendo ai soci cooperatori e volontari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 – quinquies, secondo comma, C.C.;
- e) un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo IV, nella misura stabilita dalla legge ovvero dal presente statuto ovvero dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d), qualora si tratti di soci cooperatori;
- f) all'eventuale fondo di riserva divisibile, nella misura non superiore al 5 %;
- g) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 32

L'attribuzione del ristoro ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori riconoscendo loro una somma percentuale calcolata sul trattamento economico complessivo percepito, relativo al lavoro effettivamente prestato nell'anno. Ai fini di cui sopra, per trattamento economico si intende quanto corrisposto ai soci cooperatori, con rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo in applicazione del regolamento interno.

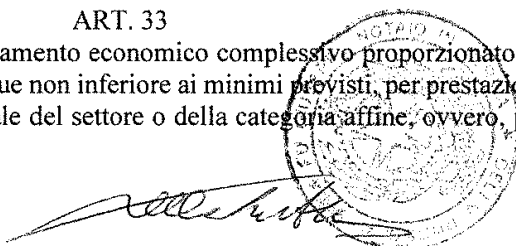
Il ristoro può essere attribuito ai soci cooperatori:

- a) mediante integrazione dei trattamenti economici complessivi;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;
- c) mediante distribuzione gratuita di azioni di Partecipazione cooperativa o di altri strumenti finanziari, di cui al Titolo IV.

TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 33

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti



di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 34

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 35

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente art. 32.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

ART. 36

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Sindaci.

Sezione I - ASSEMBLEA

ART. 37

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere:

- a) comunicato ai soci mediante lettera raccomandata a. r., fax o posta elettronica rispettivamente al domicilio risultante dal libro dei soci o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci medesimi, o mediante altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci medesimi, almeno otto giorni prima dell'Assemblea;
- b) affisso presso la sede sociale e presso i centri operativi distaccati nonché comunicato ai soci mediante lettera semplice almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente

costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

In deroga all'art. 2363 C.C., l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 30. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

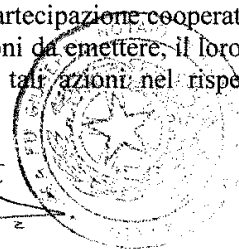
ART. 38

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
3. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca ;
4. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
6. conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, l'incarico di controllo contabile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 2409 – quater C.C.;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 – bis C.C.;
8. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello sulla disciplina dei rapporti mutualistici;
9. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
10. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 35;
11. delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dai Capi I e II del Titolo IV del presente statuto;
12. delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, stabilendo: l'ammontare complessivo di tali fondi; l'eventuale periodo minimo di durata del conferimento del socio sovventore; l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio sovventore, oltre a quanto previsto dall'art. 19; il valore nominale di ciascuna azione di sovvenzione e l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo; le modalità ed i termini di esecuzione dei conferimenti; i diritti patrimoniali e di voto, nonché i privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle azioni medesime;
13. delibera l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale e l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa, stabilendo la durata dei programmi, l'ammontare complessivo delle azioni da emettere, il loro valore nominale e l'eventuale sovrapprezzo, nonché le caratteristiche di tali azioni nel rispetto delle vigenti

U. Winiarski / U. Polini

U. Winiarski



disposizioni di legge; approva, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione dei programmi pluriennali, previo parere dell'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa;

14. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

ART. 39

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, C.C., alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 – bis C.C.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione degli strumenti finanziari di cui ai Capi III e IV del Titolo IV.

ART. 40

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

Qualora si tratti di deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione della cooperativa, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualora siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 41

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C.. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione

dell'Assemblea.

ART. 42

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte. Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Hanno altresì diritto di voto:

- i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno 90 giorni; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea ordinaria al momento dell'emissione delle azioni;
- i sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui al Capo III del Titolo IV, dotati di diritti amministrativi, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della loro emissione; essi hanno diritto ciascuno a più voti proporzionalmente al numero delle azioni sottoscritte.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari, di cui al Titolo IV, non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di 2 (due) soci.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 43

Gli azionisti di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci.

Essi si riuniscono nell'Assemblea Speciale, disciplinata dall'art. 6 L. n. 59/92 e successive modificazioni, la quale nomina il loro rappresentante comune, che avrà i compiti e le funzioni previste dalla predetta norma di legge.

All'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Assemblee generali dei soci.

ART. 44

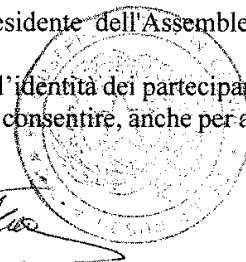
L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente, in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; esso deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,



l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 45

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 15 (quindici), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori persone fisiche, tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, tra i soci volontari, tra i soci finanziatori, entro il limite massimo di un terzo, nonché tra non soci;

tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori persone fisiche.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di

esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 46

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 47

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c. gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa nonché degli altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- d. compilare i regolamenti interni;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- g. deliberare su tutte le altre materie di cui all'articolo 5
- h. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- i. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- j. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- k. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- l. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- m. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
- n. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 39, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 C.C.

("Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni").

ART. 48

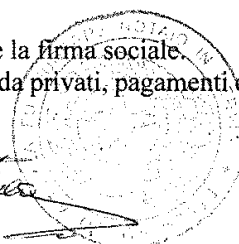
In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C., scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli amministratori da sostituire.

ART. 49

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

ART. 50

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni



natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Sezione III - COLLEGIO SINDACALE REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 51

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dall'art. 2543 C.C. e successive modificazioni ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 52

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, C.C.. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 53

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di revisione legale è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore e la società di revisione, che effettuano la revisione legale dei conti della Cooperativa, devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis C.C., l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 54

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 55

Le controversie verranno risolte, secondo il regolamento approvato dalla C.C.I.A.A. di Ravenna, da un collegio arbitrale composto da tre arbitri designati dalla Giunta della Camera di Ravenna. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. L'arbitrato avrà sede a Ravenna.

TITOLO XI

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 56

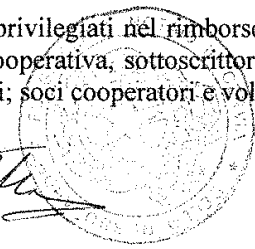
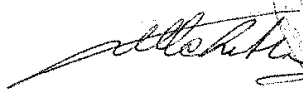
E' fatto divieto di:

- a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ART. 57

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive azioni nel seguente ordine: azionisti di partecipazione cooperativa, sottoscrittori degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV – Capo III; soci sovventori; soci cooperatori e volontari.



ART. 58

Le clausole di cui agli artt. 56 e 57, primo comma non possono essere derogate e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 59

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori e ne stabilirà i poteri.

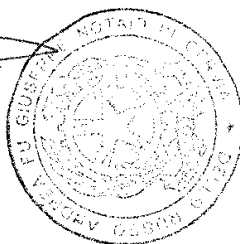
TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 60

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Monica Fattori

Attestato



24 di 24